

LEGGE REGIONALE

Rifinanziamento, modifica ed integrazione legge regionale n. 51 del
7/9/1978 - Esercizio funzioni amministrative in materia di cantieri
di lavoro, rimboschimento e sistemazione montana.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Legge regionale: "Rifinanziamento, modifica ed integrazione legge regionale n. 51 del 7/9/78 - Esercizio funzioni amministrative in materia di cantieri di lavoro, rimboschimento e sistemazione montana".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge :

Art. 1

La Regione, per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di cantieri di lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, assicura l'erogazione di contributi ai Comuni secondo i criteri ed i requisiti previsti dal successivo articolo.

Art. 2

Fermo restando quanto prescritto dagli artt. 1, 3, 4, 5, della legge regionale n. 51 del 7/9/78, i Comuni interessati devono presentare all'Assessorato regionale competente richiesta di assegnazione di cantieri per disoccupati.

La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni quadri-mestre un provvedimento di istituzione e finanziamento di cantieri per disoccupati che tenga conto delle richieste pervenute, dell'entità della disoccupazione e dello stato di tensione sociale dei Comuni, determinatosi anche a seguito del verificarsi di particolari eventi, nei limiti dello stanziamento disponibile.

Art. 3

Gli aspiranti ad ottenere l'incarico di capo cantiere o vice capo cantiere devono presentare, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'Assessorato regionale al lavoro domanda di iscrizione negli appositi elenchi, corredata dalla prescritta documentazione. L'iscrizione avrà efficacia dal 1° gennaio successivo.

Coloro che sono già iscritti negli elenchi esistenti presso gli Uffici provinciali del lavoro devono presentare la domanda corredata solo da una dichiarazione rilasciata dal predetto Ufficio del lavoro che ne attesti l'iscrizione.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Per il 1979, ai fini dell'attribuzione dell'incarico, si farà riferimento esclusivamente agli elenchi provinciali già predisposti dagli Uffici del lavoro.

Art. 4

Sono abrogati gli articoli della legge regionale n. 51 del 7 settembre 1978 non espressamente richiamati dalla presente legge.

Art. 5

Per il finanziamento dei cantieri di lavoro, rimboschimento e sistemazione montana e per la corresponsione di eventuali somme da versare a conguaglio ai Comuni a presentazione dei rendiconti finali dei cantieri istituiti nel precedente anno è autorizzata per il 1979 la spesa di £.1.000.000.000= (un miliardo).

L'onere di £. 1 miliardo di cui al 1° comma del presente articolo trova copertura sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa al cap. 430 della parte II - Spesa - del Bilancio di previsione per l'esercizio 1979, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27/4/1979.

Per gli anni successivi gli stanziamenti saranno disposti nel bilancio di previsione dei singoli esercizi.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Somma

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Capozza

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 15 maggio 1979,
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Somma

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Capozza